



COMUNICAZIONE AI LAVORATORI/PROFESSIONISTI/DITTE ESTERNE¹

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta del personale incaricato, la certificazione verde COVID-19 (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l'accesso allo Studio Medico e al Poliambulatorio Serena sarà richiesto quotidianamente **ai lavoratori dipendenti e non** il Green pass, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità:

- mediante la scansione del QR CODE;
- utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19";
- senza conservare alcun dato, annotando solo l'effettuazione dell'avvenuta verifica.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Qualora i lavoratori comunicano di non essere in possesso del Green pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del medesimo senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021, salvo proroghe di legge.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

¹ **DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.** "Art. 3. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) . — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. **La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.**"